



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 del 30/03/2023

Oggetto: AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI NOCETO PER AVVIO MEDIAZIONE CIVILE PER ESCUSSIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA.

L'anno 2023 addì 30 del mese di marzo alle ore **18:00** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FECCI FABIO	SINDACO	Presente
BIZZI DESOLINA	VICE SINDACO	Presente
VERDERI ANTONIO	ASSESSORE	Presente
BARANTANI MARCO	ASSESSORE	Presente
BERTOLANI MARCO	ASSESSORE	Assente
MAINI GIOVANNA	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF, MERCADANTI ALDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il SINDACO, FECCI FABIO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La deliberazione consta di n. – ALLEGATI



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI NOCETO PER AVVIO MEDIAZIONE CIVILE PER ESCUSSIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il Decreto Legge 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, l'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, l'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, l'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, loro modifiche ed integrazioni, in materia di contratti pubblici;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42";
- la Legge n. 197 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (GU Serie Generale n.303 del 29/12/2022 - Suppl. Ordinario n. 43), con la quale, all'art. 1, comma 775, è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 degli Enti Locali;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 3.3.2022 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al documento programmatico (DUP) per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 3.3.2022 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per il periodo 2022-2024 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 8.3.2022 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;

Premesso:

- che con atto di Giunta Comunale n. 160 del 24/09/2015 è stata approvato il progetto di coltivazione e la bozza di convenzione di cui all'art. 12 della L.R. 17/91 relativa alla cava dell'Ambito Estrattivo 8b "La Marchetta";
- che in data 07/01/2016, il Comune di Noceto ha stipulato la convenzione di cui all'art. 12 della L.R. 17/91, con la società esercente dell'attività estrattiva e proprietaria dei terreni interessati dall'intervento;
- che la ditta per poter iniziare i successivi lavori di coltivazione della cava, si è impegnata con la sottoscrizione della convenzione di cui sopra, alla consegna di una fideiussione emessa da Enti di cui ex art. 107, dell'importo complessivo di euro € 740.332,60 relativamente all'intero progetto di coltivazione della cava;
- che in data 16/04/2016 la ditta ha presentato idonea fideiussione n° CTIT1604544 rilasciata dalla Compagnia China Taiping dell'importo complessivo di euro € 740.332,60 a garanzia dei lavori di ripristino;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- che in data 08/01/2016 con prot. 191 è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva presso la cava La Marchetta dell'Ambito Estrattivo 8b "La Marchetta";
- che in data 20/02/20 con protocollo 3462 il Comune di Noceto rilasciava un'appendice all'autorizzazione prot. 191 del 08/01/2016;
- in data 03/12/20 con nota assunta al protocollo del Comune di Noceto al n° 19160 la società autorizzata ha richiesto ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 17/91 e s.m.i, una proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva in oggetto, per 12 mesi (fino al 07/01/2022) od in alternativa sino al rilascio del provvedimento autorizzativo unico comprendente la nuova autorizzazione in variante richiesta;
- che in data 31/12/2020 il Comune di Noceto rilasciava alla società la proroga di anni 1 (uno) dell'autorizzazione rilasciata in data 08/01/2016 con prot. 191 per il completamento delle previsioni progettuali della cava denominata "Marchetta".

Rilevato:

- che l'appendice 2 della fideiussione prestata a garanzia dei lavori di coltivazione sopra citata stabilisce che: *"con la presente appendice che forma parte integrante e sostanziale della polizza in oggetto, si precisa che la data di scadenza della polizza è da intendersi al 14/04/2021"*;

Visto:

- che in data 09/04/2021 con protocollo 5956, il Comune di Noceto nel sottolineare che come evidenziato agli artt 1 e 2 dell'allegato n° 1 della polizza, è stabilito che la ditta si impegni a a pagare anticipatamente i premi per le proroghe che al momento sono necessarie. e pertanto visto che i lavori di coltivazione della cava sono ancora in essere, si restava in attesa di ricevere prima della citata scadenza la quietanza di pagamento del premio alla compagnia assicurativa;
- che nulla avendo ricevuto, con successiva nota del 13/04/2021 il Comune di Noceto inviava al fidejussore la richiesta di escussione della polizza in oggetto, che conteneva anche la possibilità, data alla compagnia assicuratrice, di non procedere con il versamento richiesto, ma conformemente alle pattuizioni di cui all'allegato uno della polizza, di dare comunicazione del nuovo termine "formale" di scadenza della stessa.

Preso atto che nulla era pervenuto al Comune di Noceto circa la validità della polizza fidejussoria in questione, decorso il termine del 14/04/2021;

Visto il provvedimento di sospensione dei lavori prot. 11047 del 02/07/2021 e a cui non si è avuto alcun riscontro da parte della ditta autorizzata;

Considerato che il Comune di Noceto ha successivamente disposto con provvedimento prot. 16265 del 01/10/2021 la decadenza dell'autorizzazione rilasciata in data 08/01/2016 con prot. 191 per l'attività estrattiva presso la cava La Marchetta dell'Ambito Estrattivo 8b "La Marchetta" e disposto la conseguente escussione della fideiussione n° CTIT1604544 rilasciata dalla Compagnia China Taiping dell'importo complessivo di euro € 740.332,60, prestata a garanzia dei lavori di ripristino;

Dato atto che in ordine all'escussione della fideiussione alcun riscontro è pervenuto da parte della società garante, cui è stato notificato nelle modalità prescritte la richiesta di escussione disposta per le motivazioni anzidette e Necessaria per il ripristino dell'area di cava;

Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 31/03/2022 è stato deliberato di:

1. conferire all'Avv. Raffaele Busani del Foro di Parma, con studio in VIA LEON D'ORO, 6, 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR), codice fiscale BSNRFL77H13G337F mandato ad agire per l'avvio di un contenzioso giudiziale finalizzato ad ottenere nei confronti dei soggetti obbligati l'escussione della fideiussione prestata a garanzia degli adempimenti citati nel preambolo previsti a carico del concessionario della Cava Marchetta, preceduto da fase da svolgersi in sede stragiudiziale, autorizzando il Sindaco pro tempore o suo delegato a conferire allo stesso mandato fiduciario di rappresentanza ad agire in nome e per conto del Comune di Noceto;
2. dare atto che con successivo atto deliberativo sarà conferito mandato per l'avvio della fase giudiziale davanti alla competente autorità Giudiziaria, ove la fase stragiudiziale dovesse avere esito negativo, al fine di ottenere



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

l'escussione della fidejussione n° CTIT1604544 rilasciata dalla Compagnia China Taiping per l'importo complessivo di euro € 740.332,60 a garanzia dei lavori di ripristino dei terreni interessati dall'intervento relativo alla cava La Marchetta dell'Ambito Estrattivo 8b "La Marchetta";

3. nominare quale responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Affari Generali, incaricandolo degli adempimenti conseguenti, compresa l'adozione dell'impegno di spesa in favore del legale individuato;

Atteso che:

- il tentativo di risolvere la vertenza e dunque di escutere la fidejussione in via stragiudiziale non risulta essere andato a buon fine, nonostante i ripetuti tentativi esperiti da parte del legale incaricato da questo ente, nonché la produzione della documentazione richiesta da controparte;
- appare comunque opportuno, prima di intentare causa giudiziale per il riconoscimento dei diritti vantati da questo Ente, avviare una procedura di mediazione davanti all'Organismo di Mediazione Fondazione AEQUITAS ADR sede di Parma;

Rilevato che:

- la presente deliberazione attiene al conferimento di mandato riconducibile all'art. 17, comma 1, lett. d), numero 1, punto 1.2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ossia finalizzato a conferire mandato di rappresentanza davanti all'Organismo di mediazione indicato nel periodo che precede ad un avvocato;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 il patrocinio in giudizio è individuato nell'art. 17, comma 1, lett. d), numero 1, punto 1.2), ossia la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, quale servizio escluso dall'applicazione del codice;
- l'art. 4 del medesimo codice stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche CGE) del 6 giugno 2019 (C 264/2018), che ha definito la materia degli incarichi di patrocinio in giudizio, di fatto superando la legislazione nazionale ove non compatibile, comprese pertanto le citate linee guida ANAC n. 12, in ragione del fatto che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni;

Viste le Linee guida ANAC n. 12 ad oggetto "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, con la quale l'Autorità aderisce all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, in forza delle quali possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate - che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici -, tra i quali sono per l'appunto elencati i servizi di cui al n. 1 della lett. d), ossia gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite che possono essere svolti solo dai soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza;

Considerato quanto alle modalità di affidamento di tale tipologia di servizi legali, che le Linee Guida 12 – pur di fatto superate in varie parti a seguito della sentenza della corte di Giustizia UE del 6 giugno 2019 (C 264/2018) che ha definito la materia degli incarichi di patrocinio in giudizio - stabiliscono che l'affidamento diretto a un professionista di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, quali ai sensi del paragrafo 3.1.4.1 i casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, in quanto sussistendo tali presupposti l'affidamento diretto risponde a principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

Ritenuto sulla base di quanto riportato di poter conferire mandato di rappresentanza del Comune di Noceto per la fase di mediazione condotta davanti all'Organismo di Mediazione Fondazione AEQUITAS ADR sede di Parma all'avv.



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Raffaele Busani del Foro di Parma, con studio in VIA LEON D'ORO, 6, 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR), codice fiscale BSNRFL77H13G337F, conferendo altresì delega per celerità d'azione e maggior efficacia è indicata anche alla socia Avv. Glenda Gandolfi, dando atto che trattasi di mandato conferito in consequenzialità con il precedente incarico conferito con deliberazione di Giunta Comunale n. 53/2022 per la fattispecie in oggetto;

Atteso che dall'avv. Raffaele Busani del Foro di Parma ha formulato un preventivo registrato al prot. n. 2118 in data 02/02/2023 per l'assunzione della rappresentanza del Comune di Noceto davanti all'Organismo di Mediazione Fondazione AEQUITAS ADR sede di Parma per un importo così determinato in riferimento al valore della controversia compreso nello scaglione da € 520.000,01 a € 1.000.000,00 ai sensi del DM n. 55/2014 ridotto del 50% rispetto alle Tariffe di legge e dovuto solo nel caso di celebrazione delle fasi stesse, così calcolato:

Fase di Attivazione: € 890,50

Fase di Negoziazione: € 1.781,50

Fase Istruttoria € 2.000,00

Fase di conciliazione € 3.473,00

Totale € 6.145,00

Spese Generali 15% € 921,75

CPA 4% € 282,67

Totale complessivo € 7.349,42 (Iva non dovuta)

oltre alle eventuali spese vive, oneri di mediazione, spese anticipate dal legale per conto dell'Ente ecc..., da rimborsare a cura di questo Ente;

Valutato altresì che il preventivo prevede il riconoscimento all'avv. Busani di un corrispettivo pari a € 250,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% e CPA per ogni eventuale incontro ulteriore rispetto agli incontri preventivati in numero di 4 nel corso della fase di mediazione;

Rilevato che la proposta presentata dallo Studio Legale risulta conforme ai parametri fissati con DM 10 marzo 2014, n. 55 come modificato con DM 8 marzo 2018, n. 37, per i giudizi di mediazione;

Ravvisata l'interesse e la necessità di autorizzare il Sindaco pro tempore alla nomina di un procuratore in rappresentanza di questa Amministrazione per l'avvio della mediazione civile per ottenere l'escussione della fidejussione prestata a garanzia degli adempimenti previsti a carico del concessionario, dando atto che in caso di infruttuoso esperimento anche della mediazione si procederà ad avviare contenzioso giudiziale per le finalità sopra descritte, come già stabilito nella DGC n. 53/2022;

Ritenuto pertanto di incaricare della rappresentanza dell'Ente per l'assunzione della rappresentanza del Comune di Noceto davanti all'Organismo di Mediazione Fondazione AEQUITAS ADR sede di Parma l'avv. Raffaele Busani del Foro di Parma, con studio in VIA LEON D'ORO, 6, 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR), codice fiscale BSNRFL77H13G337F, conferendo altresì delega per celerità d'azione e maggior efficacia è indicata anche alla socia Avv. Glenda Gandolfi, nominando gli stessi quali procuratori di questa Amministrazione in continuità e consequenzialità con l'incarico conferito con deliberazione di Giunta Comunale n. 53/2022;

Considerato di nominare responsabile del procedimento il responsabile del Servizio Affari Generali di questo Comune, incaricandolo di adottare gli atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione ed in particolare all'assunzione del relativo impegno di spesa, preventivato nella somma sopra indicata salvo integrazione ove necessario

Dato atto che l'incarico in oggetto, essendo conferito per il patrocinio in giudizio di questo Ente, non risulta soggetto alla particolare disciplina in materia di incarichi esterni dettata dal Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna in riferimento all'art. 7 D.lgs. 165/2001 e all'art. 3 – commi 54 e segg. L. 244/2007);

Ravvisata la competenza della Giunta Comunale all'approvazione della deliberazione di conferimento d'incarico di rappresentanza in giudizio del Comune di Noceto, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto comunale;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- l'art. 14 del vigente Statuto del Comune di Noceto;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica, il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., modificato dall'art. 3.1. lett. b) del D.L. n. 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di autorizzare per le motivazioni meglio esposte in premessa la costituzione del Comune di Noceto davanti all'Organismo di Mediazione Fondazione AEQUITAS ADR sede di Parma incaricando della rappresentanza di questo Comune l'avv. Raffaele Busani del Foro di Parma, con studio in VIA LEON D'ORO, 6, 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR), codice fiscale BSNRFL77H13G337F, conferendo altresì delega per celerità d'azione e maggior efficacia è indicata anche alla socia Avv. Glenda Gandolfi, nominando gli stessi quali procuratori di questa Amministrazione in continuità e consequenzialità con l'incarico conferito con deliberazione di Giunta Comunale n. 53/2022, nei confronti delle società obbligate verso questo Ente (società concessionaria e soggetto fidejussore) al fine di ottenere il pagamento della fidejussione di cui in premessa, autorizzando il Sindaco pro tempore o suo delegato a conferire al medesimo mandato di rappresentanza del Comune di Noceto;
2. Di approvare il preventivo registrato al prot. n. 2118 in data 02/02/2023 per l'assunzione della rappresentanza del Comune di Noceto davanti all'Organismo di Mediazione Fondazione AEQUITAS ADR sede di Parma per un importo così determinato in riferimento al valore della controversia compreso nello scaglione da € 520.000,01 a € 1.000.000,00 ai sensi del DM n. 55/2014 ridotto del 50% rispetto alle Tariffe di legge e dovuto solo nel caso di celebrazione delle fasi stesse, così calcolato:
Fase di Attivazione: € 890,50
Fase di Negoziazione: € 1.781,50
Fase Istruttoria € 2.000,00
Fase di conciliazione € 3.473,00
Totale € 6.145,00
Spese Generali 15% € 921,75
CPA 4% € 282,67
Totale complessivo € 7.349,42 (Iva non dovuta)
oltre alle eventuali spese vive, oneri di mediazione, spese anticipate dal legale per conto dell'Ente ecc..., da rimborsare a cura di questo Ente, dando altresì atto che il preventivo prevede il riconoscimento all'avv. Busani di un corrispettivo pari a € 250,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% e CPA per ogni eventuale incontro ulteriore rispetto agli incontri preventivati in numero di 4 nel corso della fase di mediazione;
3. Di nominare quale responsabile del procedimento il responsabile del Servizio Affari Generali di questo Comune, incaricandolo di adottare gli atti conseguente all'approvazione della presente deliberazione ed in particolare all'assunzione del relativo impegno di spesa, preventivato nella somma indicata al punto 2. sulla base dell'effettivo svolgimento delle fasi processuali, salva integrazione ove necessario anche per rimborso spese vive;
4. Di dare atto che con successivo atto deliberativo sarà conferito mandato per l'avvio della fase giudiziale davanti alla competente autorità Giudiziaria, ove la fase stragiudiziale dovesse avere esito negativo, al fine di ottenere l'escussione della fidejussione n° CTIT1604544 rilasciata dalla Compagnia China Taiping per l'importo complessivo di euro € 740.332,60 a garanzia dei lavori di ripristino dei terreni interessati dall'intervento relativo alla cava La Marchetta dell'Ambito Estrattivo 8b "La Marchetta";
5. Di rendere noto il presente incarico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

E, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 data l'urgenza di avviare il ricorso entro il termine di legge (30 giorni deposito ordinanza).

=====

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II SINDACO
FECCI FABIO**

**II VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF
MERCADANTI ALDO**